COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO



Città Metropolitana di Napoli Ufficio del Sindaco

Ord. Nr. 04/2021 del 31 gennaio 2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio del Comune di San Gennaro Vesuviano. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs. n. 267.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione:

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO, in particolare, l'art.1 del citato decreto legge n. 33 del 2020, ai sensi del quale "(omissis) E vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (omissis). Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

VISTO il DPCM 11 giugno 2020;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020;

VISTO il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1, n. 83, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID 19;

PRESO ATTO dei report giornalieri pervenuti allo scrivente in qualità di Autorità Sanitaria Locale dal Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell'ASL NA 3 Sud, che indicano un aumento dei cittadini residenti in isolamento domiciliare in regime di "sorveglianza sanitaria attiva";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.69 del 31 agosto 2020, emanata in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19.

VISTO il DPCM 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. Serie Generale n.222 del 07 settembre 2020;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID — 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella G.U. Serie Generale n.258 del 18 ottobre 2020:

RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 1 del 05.01.2021 e n° 3 del 22 del gennaio 2021, con le quali si prevede, rispettivamente, dal giorno 11 gennaio 2021, la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza della prima e seconda classe delle scuole primarie e, dal giorno 25 gennaio 2021, la ripresa delle attività scolastiche nelle scuole secondarie di primo grado nonché a far data dal 1 febbraio 2021, la ripresa delle attività in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, ma che consente ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive e demanda ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 e i relativi allegati;

RILEVATO CHE successivamente alla riapertura delle scuole ed alla ripresa delle attività didattiche in presenza, si sono registrati nuovi casi di contagio che hanno portato alla sospensione delle attività didattiche in due diverse classi dell'Istituto Comprensivo Statale "B. Cozzolino";

SENTITI anche i dirigenti scolastici ed i presidenti dei consigli d'istituto;

RAVVISATO che, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio cittadino, occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure tese a contenere, contrastare e prevenire il rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19;

VISTO l'art.50 d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, (omissis) "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 recante "Interventi d'urgenza", dispone "(omissis) In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020; **RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

RITENUTO pertanto di adottare ulteriori misure tese a contenere e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 nel territorio dell'Ente;

VISTI:

- la Legge 833/1978;
- l'art. 50 commi 4 e 5 del D lgs. 267/2000 e s.m.i,

ORDINA

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica, per il periodo intercorrente da lunedì 1 febbraio 2021 e fino a tutto il 6 febbraio 2021:

✓ la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private (scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria, compresi gli asili nido di qualunque tipo e le ludoteche), fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto,

così come previsto dall'ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

DISPONE

- > che il presente provvedimento entri in vigore a far data da lunedì 1 febbraio 2021 e fino a tutto il 6 febbraio 2021;
- > che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:
 - a) Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo.
 - b) All'ASL Napoli 3 Sud.
 - c) Alla Regione Campania.
 - d) Al Comando Stazione CC di San Gennaro Vesuviano.
 - e) Al Commissariato P.S. di San Giuseppe Vesuviano.
 - f) Ai Dirigenti Scolastici interessati.

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza comunale, lì 31 gennaio 2021



Il Sindaco Dott. Antonio Russo